

Un po' di storia: la genesi dei provvedimenti attuali

E così arrivò la Certificazione energetica

Premessa. In Italia si è iniziato a parlare concretamente di certificazione energetica solo dopo l'emanazione del D.lgs. 192 del 19 agosto 2005, ma il dibattito e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul tema del risparmio energetico e dell'abbattimento degli sprechi, affonda le sue radici in tempi ben più remoti.

Il Protocollo di Kyoto

La prima tappa fu la firma di un trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale, sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 160 paesi. Il trattato è, tuttavia, entrato in vigore solo dal 16 febbraio 2005, dopo la sua ratifica da parte della Russia.

Le iniziative della Comunità Europea

La Comunità Europea, da sempre sensibile al problema ambientale, ha promosso diverse iniziative e promulgato numerosi provvedimenti per abbassare l'inquinamento atmosferico e gli sprechi energetici. Particolare attenzione è stata rivolta al miglioramento del rendimento energetico degli immobili, e ciò perché l'energia impiegata nel settore residenziale e terziario, composto per la maggior parte di edifici, rappresenta oltre il 40% del consumo finale di energia della Comunità. Essendo questo un settore in continua espansione, i suoi consumi di energia e quindi le sue emissioni di biossido di carbonio sono destinati ad aumentare. Un intervento in tal senso si rendeva sempre più necessario, e il riferimento è alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 91 del 16 dicembre 2002.



Principale obiettivo della direttiva 2002/91/CE è appunto quello di "migliorare il rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi". Per il raggiungimento delle sue finalità, la direttiva rinvia alla legislazione nazionale e regionale dei singoli Stati membri affinché si avvalgano di meccanismi di raccordo e cooperazione e predispongano programmi, interventi e strumenti volti all'attuazione omogenea e coordinata della normativa europea.

La normativa italiana

La legge italiana di attuazione della direttiva è arrivata solo alcuni anni più tardi con il D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005. Le finalità del decreto sono quelle di stabilire "i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, pro-

muovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico" (art. 1).

A seguito dell'emanazione del D.lgs. 192/2005 si è avuto modo di constatare immediatamente che la nuova disciplina, inerente in particolare all'obbligo di allegazione ai contratti di compravendita (e più in generale a tutti i contratti con effetto traslativo) dell'attestato di certificazione energetica, non avrebbe trovato applicazione prima dell'8 ottobre 2006. E questo per due ordini di ragioni:

- prima di tutto perché l'effettiva operatività delle norme relative alle modalità di rilascio dell'attestato di certificazione energetica era stata subordinata sia all'emanazione di uno o più decreti presidenziali che dovevano definire i criteri generali, sia all'emanazione di un provvedimento delle competenti autorità che predisponesse le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (art. 6, nono comma);
- ed in secondo luogo perché, una volta emanati i decreti presidenziali e le linee guida, i costruttori avrebbero avuto l'obbligo di dotare tutti gli edifici di nuova costruzione, o comunque oggetto di ristrutturazione radicale,

dell'attestato di certificazione energetica solo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto e quindi entro l'8 ottobre 2006.

L'uso del condizionale appare d'obbligo, considerando il fatto che alla data dell'8 ottobre 2006 non erano stati emanati né i decreti presidenziali né tanto meno le linee guida nazionali di coordinamento della nuova disciplina, rendendola così, di fatto, inapplicabile.

Il D.Lgs 311/2006

A porre rimedio a questa situazione è intervenuto un nuovo decreto governativo, parzialmente modificativo del precedente, che ha introdotto una disciplina transitoria nell'attesa che i decreti presidenziali, le linee guida nazionali o le singole Regioni intervengano con provvedimenti ad hoc.

Il D.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, va a modificare l'art. 11 del D.lgs. 192/2005 stabilendo che:

- fino all'entrata in vigore dei decreti presidenziali di cui all'art. 4, comma 1, "il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno

annuo di energia primaria" verrà disciplinato dalla l. 10/1991;

- fino all'entrata in vigore delle linee guida nazionali di cui all'art. 6, nono comma, "l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica".

A seguito di questo nuovo intervento legislativo, dal 2 febbraio 2007 è entrata a regime la disciplina transitoria sul rendimento energetico degli edifici. Ma di più. Il D.lgs. 311/2006 ha esteso l'ambito di applicazione della nuova disciplina: se il D.lgs. 192/2005 prevedeva che la certificazione energetica dovesse riguardare solo gli edifici di nuova costruzione o gli edifici oggetto di ristrutturazioni radicali, il D.lgs. 311/2006 ha previsto che tutti gli edifici, anche quelli preesistenti e anche non ristrutturati, fossero obbligatoriamente dotati della certificazione energetica nel caso di loro trasferimento a titolo oneroso.

Gli ultimi passi verso la disciplina attuale

La nuova normativa non ha avuto effetto immediato, ma è entrata a regi-

me, come sappiamo dagli articoli pubblicati in questo e in altri numeri di IOABITO, con una differenziata e scaglionata decorrenza temporale, a partire dal 2 febbraio 2007 per arrivare al 1° luglio 2009.

Nell'attesa che venissero emanate le linee guida nazionali, che dovevano mettere fine alla disciplina transitoria che vedeva l'attestato di qualificazione energetica quale protagonista della scena immobiliare, alcune regioni, fra cui l'Emilia Romagna (delibera n. 52 del 25 marzo 2008), hanno emanato dei provvedimenti regionali parzialmente modificativi della normativa nazionale, creando un panorama legislativo differenziato e, possiamo dirlo, una situazione di dubbio sulla disciplina prevalente da applicare.

Finalmente, a quattro anni di distanza dal primo provvedimento, con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009, n. 39540, sono state emanate le tanto attese linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

(a cura di Silvia Princivalle, avvocato)



STUDIO TECNICO
CPS
PROGETTAZIONI, CONSULENZE, CERTIFICAZIONI

- certificati energetici
- energie alternative
- benefici fiscali 36 - 55 %
- rilevi strumentali di inquinamento acustico e di campi magnetici
- progettazione impianti elettrici
- progettazione impianti termici ad alta efficienza
- dichiarazione di rispondenza degli impianti alle norme CEI
- pratiche edilizie e catastali

ING. OVIDIO FALAVIGNA, ING. ELENA LUMINASI, ING. EROS FOSCHIERI

✉ cps.st@tin.it ☎ 339 - 4254368 ☎ 051 - 502082

via Valparaiso 1, 40127 Bologna

Accreditati dalla regione Emilia Romagna - Accreditati SACERT e CENED nella regione Lombardia - Consulenti dell'ASPPR di Bologna